SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 settembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 27 settembre 1999, n. **330.**

Disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in tema di termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di quattro anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

99G0412

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 luglio 1999, n. **331.**

Regolamento recante modificazione al regolamento concernente norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, adottato con decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1997;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Vista la proposta avanzata dal comitato provinciale della pubblica amministrazione presso la prefettura del Verbano Cusio Ossola, il 12 maggio 1998, di localizzare la direzione provinciale del lavoro del Verbano Cusio Ossola presso il comune di Omegna, anziché quello di Verbania;

Sulla proposta del direttore generale degli affari generali e del personale;

Vista l'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista l'intesa con il Ministro del tesoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'art. 5 del decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, dopo il comma 1 è aggiunto il comma: «*1-bis.* — Nella provincia del Verbano Cusio Ossola la direzione provinciale del lavoro ha sede ad Omegna».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 luglio 1999

Il Ministro: SALVI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1999
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 384

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, reca: «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo».

— Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), è il seguente:

«5. In ogni regione e provincia è istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di cui all'art. 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché al conferimento delle competenze già attribuite agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attività di vigilanza».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 5 del D.M. n. 687/1996, così come integrato dall'art. 1 del presente decreto, risulta essere il seguente:

«Art. 5 *(Direzione provinciale del lavoro)*. — 1. La direzione provinciale del lavoro è istituita presso ciascun capoluogo di provincia, ad eccezione delle province della Sicilia e del Trentino-Alto Adige. Nella provincia di Aosta le funzioni ad essa attribuite sono svolte dalla direzione regionale del lavoro.

1-bis. Nella provincia del Verbano Cusio Ossola la direzione provinciale del lavoro ha sede ad Omegna.

2. La direzione provinciale è articolata nei seguenti uffici:

a) servizio politiche del lavoro;

b) servizio ispezione del lavoro;

e) ufficio per la gestione delle risorse e per gli affari generali».

In tal senso si intende modificata anche la tabella A, *punto 4, in quanto la direzione provinciale del lavoro non ha più sede a Verbania bensì ad Omegna.*

99G0405

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 settembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidatore afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

1) società cooperativa edilizia «Casa Bella» a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Mario Lamanna in data 5 dicembre 1983, repertorio n. 14189, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6337, B.U.S.C. n. 2992/206642;

2) società cooperativa edilizia «Mediterranea» a r.l., con sede nel comune di Carapelle, costituita per rogito notaio Bruno Di Carlo in data 4 marzo 1995, repertorio n. 12926, tribunale di Foggia, registro imprese n. 13414, B.U.S.C. n. 4533/271635.

Foggia, 2 settembre 1999

Il dirigente: GONNELLA

99A8048

DECRETO 2 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa mista «Nuova Terra» a r.l., in Castelnuovo della Daunia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile;

la legge 17 luglio 1975, n. 400;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

il parere del 24 luglio 1997, espresso dalla commissione centrale per le cooperative, art. 18, della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

la nota prot. n. 2718 del 20 luglio 1999 della Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/5;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, della sottoelencata società cooperativa:

1) società cooperativa mista «Nuova Terra» a r.l., con sede nel comune di Castelnuovo della Daunia, costituita per rogito notaio Alba Mazzeo, in data 20 gennaio 1993, repertorio n. 27127, tribunale di Lucera, registro società n. 3110, B.U.S.C. n. 4395/263966.

Foggia, 2 settembre 1999

Il dirigente: GONNELLA

99A8050

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 1999.

Proroga di dilazione di versamento concessa alla So.Ri.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Perugia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, concernente ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche ed Umbria così come modificata ed integrata dall'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, in forza delle quali, tra l'altro, sono stati sospesi a decorrere dal 26 settembre 1997 e sino al 31 dicembre 1997 nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta aventi sede, alla data del 26 settembre 1997, nei comuni individuati dall'art. 1 della stessa ordinanza n. 2694, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all'accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali;

Visto l'art. 11 della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 che sostituisce l'art. 14 dell'ordinanza n. 2668 del 21 settembre 1997, il quale prescrive che

con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997 che dispone il rinvio al 31 marzo 1998 del termine di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998, con cui il Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, sentiti i Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, dispone che ai titolari di concessione del servizio di riscossione dei tributi per i comuni delle regioni Marche e Umbria interessati dalla crisi sismica è concessa su richiesta degli stessi una anticipazione sui compensi relativi alla riscossione dei tributi, per i quali opera la sospensione dei termini di cui alla citata ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, con riferimento a quelli percepiti nell'anno 1996 e, comunque nel limite complessivo di lire 300 milioni;

Visto l'art. 4 dell'ordinanza n. 2783 del 9 aprile 1998 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, che prescrive che all'art. 2, comma 2, della citata ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998 le parole «nel limite complessivo di 300 milioni» sono sostituite da «nel limite di spesa complessivo di 300 milioni per interessi»;

Visto il decreto n. 1998/199841 del 14 gennaio 1999 con cui è stata concessa alla So.Ri.T. S.p.a., concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Perugia, a decorrere dal 14 dicembre 1998 e fino al 27 giugno 1999, una dilazione di versamento per l'ammontare complessivo di L. 1.727.000.000 a valere sulle entrate di cui all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero in caso di incapienza, sulle entrate erariali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, da usufruirsi alla prima successiva scadenza utile;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, inerente l'abolizione dell'obbligo del non riscosso come riscosso;

Vista l'istanza datata 29 aprile 1999 con la quale la So.Ri.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Perugia, ha chiesto una «congrua» proroga della dilazione concessa in considerazione che non è ancora ripresa, nei comuni individuati dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2694, la riscossione dei tributi;

Considerato che è in corso il decreto che fissa le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui alle citate ordinanze n. 2668 del 28 settembre 1997 e n. 2694 del 13 ottobre 1997;

Ritenuto, pertanto, che la richiesta proroga può essere concessa per un ulteriore periodo di mesi 3, in quanto l'onere per l'erario sarà contenuto comunque entro il limite di L. 300.000.000 per interessi, così come stabilito all'art. 4 dell'ordinanza n. 2783 del 9 aprile 1998 del Ministro dell'interno;

Decreta:

Alla So.Ri.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Perugia, a decorrere dal 27 giugno 1999, e fino al 27 settembre 1999, è prorogata la dilazione di versamento per l'ammontare complessivo di L. 1.727.000.000, a valere sulle entrate erariali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, da usufruirsi alla prima successiva scadenza utile.

La direzione regionale delle entrate per l'Umbria darà attuazione al presente decreto, con apposito provvedimento, nonché ad ogni ulteriore adempimento di competenza.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1999

p. *Il direttore generale:* BEFERA

99A8062

DECRETO 8 settembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota prot. n. 2.1.S/RG/2867/99 del 25 agosto 1999 con la quale la procura generale della Repubblica presso la sezione distaccata della Corte d'appello di Sassari ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sassari nei giorni 23 e 24 agosto 1999 per la chiusura straordinaria dei locali causata da un imprevisto allagamento degli stessi;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sassari nei giorni 23 e 24 agosto 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 8 settembre 1999

Il direttore regionale: LATTI

99A7956

DECRETO 13 settembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio IVA di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali l'ufficio IVA di Imperia ha comunicato il mancato funzionamento dello stesso il giorno 11 settembre 1999 a causa della totale disinfestazione dei locali;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio IVA di Imperia nel giorno 11 settembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 13 settembre 1999

Il direttore regionale: MARCHETTI

99A8083

DECRETO 13 settembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998 con il quale sono stati delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 7253/98 in data 13 agosto 1999 con la quale la procura generale della Repubblica di Genova ha segnalato la chiusura dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Imperia nel giorno 18 gennaio 1999, per consentire la sostituzione delle apparecchiature informatiche e l'installazione dei nuovi posti di lavoro automatizzati;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Imperia nel giorno 18 gennaio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 13 settembre 1999

Il direttore regionale: MARCHETTI

99A8084

DECRETO 16 settembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. 1068 del 2 settembre 1999 con la quale la commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria ha comunicato il mancato funzionamento dal 16 al 17 agosto 1999 per disinfestazione dei locali dell'ufficio;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria nei giorni 16 e 17 agosto 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 16 settembre 1999

Il direttore regionale: PARDI

99A8085

DECRETO 22 settembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Massa Carrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Viste le note n. 451/99 del 13 agosto 1999 e n. 451/99 del 27 agosto 1999 con le quali la procura generale della Repubblica di Genova ha comunicato la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale ACI di Massa Carrara nelle ore pomeridiane del 12 e 17 agosto 1999;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Massa Carrara è accertato nei giorni 12 e 17 agosto 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 22 settembre 1999

Il direttore regionale: FIORENZA

99A8086

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 giugno 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 11.000.000.000 - Fondo sanitario nazionale in conto capitale a favore degli istituti di ricovero e cura.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma della citata legge n. 833/1978;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, che, fra l'altro, esclude a partire dal 1990 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dal riparto del Fondo sanitario nazionale in conto capitale;

Vista la delibera CIPE dell'11 novembre 1998, con la quale è stata assegnata, a valere sulle disponibilità 1997 del Fondo sanitario nazionale parte di conto capitale, la somma complessiva di lire 11,0 miliardi agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) per attività di ricerca anche finalizzata;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 11.000.000.000 è impegnata per l'esercizio 1999 in c/residui 1997, a favore

degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.), per le finalità di cui alla citata delibera CIPE 11 novembre 1998, secondo gli importi come di seguito indicato:

I.R.C.C.S.	Assegnazioni (in milioni di lire)
Tumori (Milano)	1.620
Maggiore (Milano)	1.825
Besta (Milano)	661
S. Matteo (Pavia)	1.389
Burlo G. (Trieste)	220
C.R.O. Aviano (Pordenone)	708
Tumori (Genova)	999
Gaslini (Genova)	534
Rizzoli (Bologna)	864
I.N.R.C.A. (Ancona)	261
I.F.O. (Roma)	667
Bambino Gesù (Roma)	411
L. Spallanzani (Roma)	372
Fondazione Pascale (Napoli)	213
Oncologico (Bari)	133
De Bellis (Bari)	123
TOTALE . . .	11.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo di L. 11.000.000.000 a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico secondo le quote di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7400 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, in conto residui 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A7995

DECRETO 28 giugno 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 1.546.723.690 per il 1999, in conto residui 1998, sulla contabilità speciale n. 2430 intestata al comune di San Mango Piemonte aperta presso la tesoreria provinciale di Salerno.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
E DI COESIONE

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni ed interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto l'art. 3, comma 4, della sopracitata legge n. 219/1981 il quale dispone, fra l'altro, che con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica sono versate in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposita contabilità speciale aperta presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, di modifica alla legge n. 468/1978, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, ed in particolare l'art. 7, comma 1, il quale dispone l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in un'unica Amministrazione;

Considerato che la contabilità speciale *ex lege* n. 219/1981 intestata al comune di San Mango Piemonte, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994, è stata chiusa d'ufficio essendo trascorso un anno dall'ultima operazione senza ulteriori transazioni, dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e che le disponibilità ivi giacenti sono state versate in conto entrata del Ministero del tesoro;

Vista la nota dell'IGEPA del Ministero del tesoro del 2 marzo 1999, n. 702277, con la quale si dispone la riapertura, presso la sezione di tesoreria provinciale territorialmente competente, della contabilità speciale intestata al comune di San Mango Piemonte per l'accreditamento della somma di L. 1.546.723.690, ai sensi del citato art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, per l'esercizio 1998;

Vista la legge n. 384 del 3 novembre 1998 recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per il 1998 che dispone una variazione in aumento sia in termini di competenza che di cassa al cap. 7406 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Considerata, infine, la nota n. DV/344 del 2 giugno 1999 del consigliere ministeriale del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla quale si evince la sussistenza dei presupposti per la riassegnazione al comune di San Mango Piemonte della somma di L. 1.546.723.690 per le finalità sopracitate;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 1.546.723.690, è impegnata per il 1999, in conto residui 1998, per la riassegnazione al comune di San Mango Piemonte sull'apposita contabilità speciale n. 2430 aperta presso la tesoreria provinciale di Salerno intestata al comune stesso.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 1.546.723.690 a favore del comune di San Mango Piemonte secondo le modalità e per le finalità di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A7999

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 settembre 1999.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della società Co.Sa.Pa. società consortile a r.l., in Pisa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 28 giugno 1999 con cui il tribunale di Pisa ha accertato lo stato di insolvenza della Co.Sa.Pa. società consortile a r.l., in liquidazione, con sede in Pisa, via Santa Cecilia n. 3, nonché il collegamento della stessa con la S.p.a. F.lli Costanzo, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 1996 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. F.lli Costanzo;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1998 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale è nominato commissario il dott. Raffaele Santoro, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) l'11 aprile 1923, in sostituzione dei precedenti commissari;

Visti i propri decreti in data 15 e 16 maggio 1996, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. F.lli Costanzo è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della Co.Sa.Pa. società consortile a r.l., in liquidazione, alla procedura di amministrazione straordinaria, preponendo ad essa lo stesso commissario nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. F.lli Costanzo;

Decreta:

Art. 1.

La Co.Sa.Pa. società consortile a r.l., in liquidazione, con sede in Pisa, via Santa Cecilia n. 3, collegata alla S.p.a. F.lli Costanzo, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Il commissario ed il comitato di sorveglianza della S.p.a. F.lli Costanzo, di cui in premessa, sono preposti alla procedura di amministrazione straordinaria della Co.Sa.Pa. società consortile a r.l., in liquidazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1999

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

99A8064

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 giugno 1999.

Rideterminazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, concernente «Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 432/1997 che, modificando l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, demanda al Ministro per le politiche agricole la determinazione delle tariffe necessarie per far fronte alle spese relative alle operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, corrisposte dai vivaisti all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano (Treviso);

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 30 marzo 1998, con il quale, per la corrente annata vivaistica, sono state fissate le tariffe di certificazione in L. 90.000 per ogni ettaro di piante madri ed in L. 5 per ogni talea coltivata;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state rideterminate le tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Considerato che è più opportuno applicare le tariffe in questione al prodotto finale del ciclo di produzione in quanto le talee poste a vivaio possono subire una riduzione di attecchimento e di conseguenza non tutto il prodotto finale viene avviato alla commercializzazione;

Ritenuto, pertanto, di assoggettare al pagamento delle tariffe relative al controllo ed alla certificazione i soli materiali ammessi alla commercializzazione;

A termini dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432;

Decreta:

Articolo unico

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 16 marzo 1998, come emendata dall'art. 1 del decreto ministeriale 10 dicembre 1998, citato nelle premesse, è così modificata:

«*b)* L. 5 per ogni talea innestata e L. 2,50 per ogni talea franca effettivamente ammessa alla commercializzazione».

2. La modifica di cui al comma 1 decorre dalla campagna di commercializzazione 1999/2000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1999
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 241

99A8051

DECRETO 20 settembre 1999.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini V.Q.P.R.D. nella campagna vitivinicola 1999/2000 delle regioni Puglia e Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni

climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Puglia e Toscana con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1999, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE 2640/88, 2240/89 e 2238/93 nonché delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1999/2000 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Puglia e Toscana.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 20 settembre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A7996

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

CIRCOLARE 22 settembre 1999.

Circolare applicativa dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324.

L'art. 2, comma 2, del decreto-legge del 16 settembre 1999, n. 324, demanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la determinazione dell'entità della consistenza massima degli obiettori di coscienza in servizio, nei limiti della disponibilità finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile, nonché l'individuazione delle condizioni per la concessione della dispensa dal servizio civile e dell'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (di seguito denominata LISAAC) degli obiettori di coscienza.

1. *Consistenza massima degli obiettori in servizio.*

Ciò premesso, poiché per l'anno 1999 sussistono eccedenze di giovani da avviare al servizio civile rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale previsto dall'art. 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230, così come integrato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, si è definita la consistenza massima degli obiettori di coscienza in servizio, in relazione a ciascun periodo di avvio al servizio, in 60.000 unità per l'anno 1999.

2. *Aspetti applicativi delle condizioni che danno luogo alla dispensa e alla LISAAC.*

L'Ufficio nazionale per il servizio civile provvede all'adozione dei provvedimenti di dispensa e di LISAAC fino al raggiungimento della soglia massima di disponibilità finanziaria prevista per l'anno, esaminando le domande avanzate dagli interessati di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, e adottando altresì i provvedimenti d'ufficio legislativamente previsti.

Pertanto, le condizioni per la concessione della dispensa dall'obbligo del servizio civile, e della LISAAC di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, per l'anno 1999, sono in ordine di priorità decrescente così di seguito definite:

a) *situazione economica o familiare e responsabilità lavorative di conduzione d'impresa o assistenziale (art. 2, comma 1, lettera* a), *decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324):*

1) unico produttore di reddito del nucleo familiare;

2) appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai minimi tabellari determinati sulla base degli indici ISTAT del costo della vita, di cui al decreto annuale del Ministro della difesa, previsto dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;

3) dipendente da almeno un anno di enti che svolgono attività di volontariato operanti nel settore dell'assistenza sociale, qualora vi sia la possibilità di pregiudizio per la continuità o la funzionalità dei servizi cui l'obiettore è preposto;

4) orfano di entrambi i genitori che versi in situazioni economiche precarie;

5) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare e/o servizio civile;

6) figlio di genitore deceduto nello svolgimento di attività di lavoro o per l'aggravarsi di infermità contratte per tale causa;

7) figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima o di seconda categoria;

8) appartenente a famiglia di cui un convivente sia affetto da grave malattia invalidante che richieda cure onerose o necessità di assistenza continua, laddove la presenza dell'interessato sia necessaria per fronteggiare gli oneri o per assicurare l'assistenza;

9) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di attività economica da almeno due anni ovvero di impresa o attività economica avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo sempreché con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico amministrativa dell'azienda o dell'attività;

b) *svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale con acquisizione di particolare meriti in campo nazionale o internazionale (art. 2, comma 1, lettera* b), *decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324):*

cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, sempreché l'impegno ed i meriti siano adeguatamente documentati e verificabili dall'Ufficio;

c) *minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale in relazione all'area vocazionale e al settore di impiego indicati dall'obiettore, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio e/o ne pregiudichi la funzionalità (art. 2, comma 19, lettera* c), *decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324):*

l'Ufficio nazionale per il servizio civile, tenuto conto delle aree vocazionali di cui all'art. 8, comma 2, lettera *b),* della legge 8 luglio 1998, n. 230, nonché delle categorie 1ª, 2ª e 3ª di cui al decreto del Ministro della difesa 14 ottobre 1998, recante: «Criteri concernenti l'attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minor indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale», valuta, di propria iniziativa, la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento. Quanto previsto al presente punto *c)* non si applica agli obiettori di coscienza già in servizio;

d) *obiettori che, al termine del periodo di disponibilità, non possono essere impiegati per carenza di posti d'impiego da parte degli Enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda (art. 2, comma 1, lettera* d), *decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324):*

l'Ufficio nazionale per il servizio civile nel procedere all'avvio degli obiettori, relativamente a ciascuna data di partenza, individua le sedi di assegnazione secondo il criterio del massimo soddisfacimento delle richieste degli interessati, tenuto conto della disponibilità di posti d'impiego. A tal fine procede all'individuazione della sede, fino allo scadere del termine massimo a disposizione dell'Ufficio per l'adozione del provvedimento di assegnazione, considerando prioritariamente l'ambito comunale e, quindi, quelli provinciale e regionale, sulla base delle disponibilità finanziarie per coprire gli eventuali oneri addizionali scaturenti dalla fornitura del vitto e dell'alloggio. Quanto previsto al presente punto *d)* non si applica agli obiettori di coscienza già in servizio.

e) *forme di collocamento in LISAAC (art. 2, comma 2, decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324):*

nel 1999 l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta provvedimenti di LISAAC, nella forma della anticipazione della data di fine servizio, fino ad un massimo di trenta giorni, con riferimento al calendario dei congedi previsti.

3. *Altri titoli di dispensa.*

a) Gli obiettori dichiarati idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti, possono, a domanda, ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, essere dispensati indipendentemente dall'ordine di priorità di cui al precedente paragrafo 2.

b) La ricorrenza di una delle situazioni previste dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, rispetto alla quale tuttavia la domanda di dispensa sia stata già respinta perché non presentata nei termini previsti, costituisce titolo valido avente priorità sulle altre situazioni contemplate dal precedente paragrafo 2.

4. *Procedure.*

a) Possono presentare istanza di dispensa ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, i giovani che hanno inoltrato domanda di prestazione del servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, nel corso dell'anno 1998, sempreché non si trovino in posizioni di ritardo o di rinvio previste dall'ordinamento vigente.

b) Le domande di dispensa o di invio in LISAAC, possono essere presentate rispettivamente entro il giorno che precede l'assunzione in servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo.

c) Le domande di cui sopra devono essere indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile - Via S. Martino della Battaglia n. 6 - 00185 Roma. Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, decorre dalla data di ricezione delle istanze da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

d) La presentazione della domanda di dispensa sospende l'avvio al servizio.

Il direttore generale: BERTOLASO

99A8091

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 settembre 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0476
Yen giapponese	109,40
Dracma greca	327,67
Corona danese	7,4310
Corona svedese	8,6215
Sterlina	0,63740
Corona norvegese	8,1915
Corona ceca	35,950
Lira cipriota	0,57820
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,99
Zloty polacco	4,2837
Tallero sloveno	196,2150
Franco svizzero	1,6002
Dollaro canadese	1,5431
Dollaro australiano	1,6101
Dollaro neozelandese	2,0253
Rand sudafricano	6,3301

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A8136

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto e del regolamento dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale

Con decreto interministeriale in data 3 agosto 1999 sono stati approvati lo statuto e il regolamento dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP), ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

99A7989

COMUNE DI CATENANUOVA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CATENANUOVA (Enna) ha adottato, il 5 agosto 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di revocare la delibera di giunta municipale n. 54/1999;

2. rideterminare l'aliquota I.C.I. nella misura massima del 7 per mille, relativamente a tutte le tipologie di immobili ricadenti nel territorio comunale, con decorrenza dal 1° gennaio 1999;

3. di stabilire che la maggiore imposta dovuta in acconto e non versata per effetto della presente deliberazione, dovrà essere versata, fino alla concorrenza dell'aliquota del 7 per mille, contestualmente alla rata di saldo anno 1999 nel mese di dicembre 1999;

(Omissis).

99A8087

COMUNE DI NESSO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di NESSO (Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

prima abitazione: aliquota 5 per mille;

seconda abitazione: aliquota 5,5 per mille.

2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992 come sostituito dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 11 marzo 1997, n. 50, convertito dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, ai fini del pagamento dell'I.C.I. per l'anno 1999 e di accordarla a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) il proprietario dell'immobile che abbia compiuto al 1º gennaio 1998 il sessantacinquesimo anno di età e il cui nucleo familiare non produca un reddito complessivo superiore a L. 17.000.000 lordi riferito all'anno 1998, reddito derivante unicamente dai percepimenti di pensioni;

B) l'unità immobiliare abitata deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare al 1º gennaio 1998. Nel caso in cui detta unità sia goduta a titolo di usufrutto, o uso o altro diritto reale, i componenti il nucleo familiare non devono possedere in proprietà alcuna altra unità immobiliare;

3. i soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 1998;

il possesso degli altri requisiti richiesti, di cui al precedente punto *B).*

La richiesta autocertificazione dovrà essere inviata, a pena di decadenza, entro e non oltre il mese di giugno 1999 alla segreteria del comune di Nesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999, già tener conto della maggiore detrazione richiesta.

Le domande presentate entro il suindicato termine, saranno sottoposte al vaglio della giunta comunale che si risreva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria competente.

(Omissis).

99A8088

COMUNE DI SAN PIETRO INFINE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SAN PIETRO INFINE (Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6,50 per mille;

2. dare atto che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è applicata la detrazione di imposta di L. 200.000.

(Omissis).

99A8089

LIBERA UNIVERSITÀ «CAMPUS BIO-MEDICO» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento dell'Università «Campus Bio-Medico» di Roma, concernente il trasferimento dei professori e dei ricercatori universitari, emanato con decreto rettorale n. 182 del 3 giugno 1999, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia della Libera Università «Campus Bio-Medico» di Roma è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare n. F05X - Microbiologia e microbiologia clinica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande dovranno essere corredate di titoli didattici e scientifici e assistenziali e di un certificato di servizio o di una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante l'anzianità di servizio nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare e l'eventuale disciplina di titolarità nonché la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

99A8061

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 9 giugno 1999 concernente: «Assegnazione di risorse per il finanziamento di nuovi patti territoriali. (Deliberazione n. 77/99)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1999).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata alla pag. 54, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* al secondo rigo, dove è scritto: «... 23 dicembre *1994*, n. 662, ...», leggasi: «... 23 dicembre *1996*, n. 662, ...»; inoltre alla pag. 55, prima colonna, al quinto capoverso, dove è scritto: «... nelle forme più *diffiise* ...», leggasi: «... nelle forme più *diffuse* ...».

99A8090

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77